

RELAZIONE ILLUSTRATIVA al disegno di legge concernente:

Istituzione di una rete di sorveglianza epidemiologica veterinaria e disposizioni per assicurare i livelli essenziali di assistenza nel settore veterinario -L.E.A.- e l'assistenza zoiatrica-

La legge provinciale n. 20 del 29 dicembre 2016 “-Legge di stabilità provinciale 2017-” all'articolo 22 dispone che le convenzioni stipulate sulla base dell'articolo 12 della legge provinciale 27 agosto 1982, n.19 -”Esercizio delle funzioni in materia veterinaria e riordino dei servizi veterinari “- siano prorogate fino alla entrata in vigore di una legge provinciale che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e l'elenco dei veterinari aziendali e comunque non oltre il 31 dicembre 2017”.

La necessità di ricorrere alla previsioni di una legge provinciale in materia di istituzione delle reti di sorveglianza epidemiologica è dovuta al fatto che i provvedimenti europei che trattano le “reti di sorveglianza epidemiologica” non hanno trovato piena attuazione da parte del Governo nazionale, soprattutto nella parte nella quale vengono, all'interno di dette reti, definiti i compiti e le responsabilità in capo al “veterinario aziendale”.

In particolare si richiamano, per comprendere meglio nel merito la materia, i provvedimenti comunitari e nazionali di seguito elencati:

a) **la Decisione 2119/1998/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 1998 ha istituito la rete di sorveglianza epidemiologica con l'obiettivo di istituire una rete a livello comunitario, al fine di migliorare la prevenzione e il controllo nella Comunità delle malattie trasmissibili. Tale rete sarà utilizzata per la sorveglianza epidemiologica di dette malattie e un sistema di allarme rapido e di reazione per la prevenzione ed il controllo delle stesse malattie;

b) il **Decreto Legislativo n.196/1999** (Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina) prevede l'istituzione di un sistema di reti di epidemiosorveglianza con i seguenti obiettivi:

1. attribuire qualifiche sanitarie ufficiali alle aziende e ai territori;
2. mantenere le qualifiche attribuite mediante ispezioni ed accertamenti periodici;
3. raccogliere dati epidemiologici ed assicurare la sorveglianza nei confronti delle malattie;
4. garantire il rispetto delle prescrizioni previste dal decreto stesso e da qualsiasi altra norma in materia di polizia veterinaria;
5. garantire il rispetto delle prescrizioni previste dal decreto stesso e da qualsiasi altra norma in materia di polizia veterinaria.

c) il **Decreto Legislativo n.117/2005** (Attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce:

1. norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano) prevede che, al fine di assicurare che le attività degli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della produzione, trasformazione e

2. distribuzione di prodotti di origine animale non conducano alla propagazione di malattie trasmissibili agli animali (...) sia definito, un sistema di reti di sorveglianza con lo scopo di assicurare almeno che i prodotti di origine animale siano ottenuti solo da animali che soddisfino i requisiti di polizia sanitaria contenuti nella normativa in vigore.

Si evidenzia l'articolo 3, punto 3, comma 1: "Ferme restando le attività di sorveglianza e monitoraggio sanitario garantite dai servizi veterinari delle Aziende unità sanitarie locali per i fini di cui al comma 1, il decreto di cui al medesimo comma 1 definisce gli obblighi a carico degli operatori del settore alimentare e degli allevatori che possono avvalersi, per la loro esecuzione, di un veterinario aziendale; a tal fine con il medesimo decreto sono individuati, sentita la Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani, i compiti e le responsabilità da attribuire a tale figura e i relativi requisiti professionali e di specifica formazione che devono essere correlati all'attività da svolgere".

d) il **Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n. 191** (Attuazione della direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici) ha lo scopo di garantire un'adeguata sorveglianza delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza agli antimicrobici ad essi correlata e un'adeguata indagine epidemiologica dei focolai di tossinfezione alimentare, per consentire di raccogliere le informazioni necessarie ad una valutazione delle relative tendenze e fonti.

e) Il **Regolamento (CE) n. 853/2004** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale prevede l'obbligo di trasmissione, alle strutture di macellazione, delle informazioni sulla catena alimentare (ICA) relative agli animali che devono essere macellati.

Le reti di sorveglianza epidemiologica sono essenziali per il buon governo e la gestione dei sistemi veterinari, per la prevenzione ed il controllo delle malattie degli animali, delle zoonosi e della sicurezza alimentare; le reti in parola devono assicurare, in via prioritaria l'identificazione precoce, la diagnosi e la risposta tempestiva in caso di presenza di malattie animali, comprese le zoonosi.

Le reti di sorveglianza epidemiologica hanno di fatto oggi assunto un ruolo essenziale nella gestione dei nuovi strumenti di lotta alle malattie animali progettati e realizzati per facilitare il commercio internazionale degli animali e dei loro prodotti; non garantiscono che le decisioni prese siano sempre corrette, ma forniscono la base razionale delle decisioni e limitano la possibilità di errori grossolani.

I sistemi di sorveglianza epidemiologica sono dunque richiesti dalla legislazione comunitaria in quanto, attraverso l'attivazione delle reti di sorveglianza, si prefigge di raccogliere, elaborare e distribuire le informazioni necessarie per gestire i servizi veterinari, controllare attraverso l'adozione tempestiva di misure di prevenzione e

lotta le malattie animali, comprese le zoonosi e conseguentemente elevare i livelli di sicurezza alimentare per i prodotti di origine animale.

Obbiettivi delle reti di sorveglianza epidemiologica sono dunque:

- a) attribuire qualifiche sanitarie ad animali, allevamenti e territori;
- b) mantenere le qualifiche sanitarie mediante ispezioni e controlli periodici;
- c) elaborare, attuare i piani di sorveglianza, controllo ed eradicazione delle malattie animali, comprese le zoonosi;
- d) garantire il rispetto delle prescrizioni da qualsiasi norma comunitaria, nazionale o locale;
- e) gestire le emergenze epidemiche;
- f) sviluppare sistemi informativi geografici (aree di rischio).

Il Ministero della salute ha avviato, a partire dal 2008, un progetto di “rete di sorveglianza epidemiologica in sanità animale “SINARSA” in applicazione della Decisione 2119/1998/CEE, ed attualmente è in via di realizzazione presso l'Istituto Zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e del Molise Giuseppe Caporale.

E' un sistema di “supporto e di governo” e non “operazionale” che viene alimentato da dati raccolti ed archiviati in altri archivi “locali” esistenti. Questo sistema permette alle Regioni o ASL che non dispongono di sistemi informativi ad hoc di avvalersi dei prodotti informativi sviluppati dal progetto SINARSA in modo gratuito.

La progettazione della “rete di sorveglianza epidemiologica provinciale”, in particolare la progettazione dei sistemi informativi locali per la raccolta dei dati, dovrà, pertanto, tenere conto del progetto nazionale di “rete di sorveglianza epidemiologica in sanità animale”.

La Commissione delle Comunità europee con il documento (COM (539) def.), valevole per gli anni 2007-2013, ha definito una nuova strategia per la salute degli

animali: “Prevenire è meglio di curare” sottolineando l'importanza delle misure di biosicurezza nelle aziende zootecniche ed il ruolo cruciale che hanno gli allevatori nel metterle in atto. L'obiettivo di lungo periodo (strategia) contenuto nella comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo ed al Comitato delle regioni è l'“approccio sistematico per l'implementazione delle misure di biosicurezza e di prevenzione delle malattie animali”; approccio che prevede il coinvolgimento del “veterinario aziendale” come consulente dell'allevatore, inteso come Operatore del Settore Alimentare di seguito individuato come “O.S.A” per assicurare la salute degli animali dell'allevamento (e quindi la sicurezza dei prodotti che ne derivano) e dall'altro lato il veterinario ufficiale (dipendente del servizio sanitario provinciale) che esegue i controlli ufficiali ai sensi del Reg. CE 882/2004 su un certo numero di aziende sulla base della categorizzazione del rischio.

La definizione, quindi, delle competenze professionali del “veterinario di azienda”, del suo raggio di azione, nonché del suo ruolo all'interno del sistema di sanità pubblica veterinaria è un obiettivo oggi non ancora conseguito. Il sistema manca di un riferimento sanitario aziendale.

Nessuno dei documenti normativi e dei documenti che hanno studiato e definito la figura del “veterinario di azienda” sopra ricordati propongono di istituire un “elenco di veterinari aziendali” e nemmeno l'obbligo per gli O.S.A. del settore primario (allevatori) di avvalersi di essi per il conseguimento degli obblighi in capo agli stessi.

Per questo il disegno di legge in parola non prevede un articolo riferito a “Elenco dei veterinari aziendali” come richiesto nell'articolo 22 della legge provinciale n. 20/2016, ma prevede all'articolo 7 che l'Azienda provinciale per i servizi sanitari intervenga con momenti di sensibilizzazione, in particolare sugli O.S.A. primari (allevatori), affinché consapevolmente possano avvalersi delle competenze del “veterinario aziendale”. Tutto questo è in linea con quanto previsto dal documento “Carta fondativa del veterinario aziendale” che sancisce che questa figura non deve avere alcun rapporto di convenzione o dipendenza con il servizio sanitario pubblico o istituzioni pubbliche o associazioni al fine di salvaguardare le garanzie di indipendenza. Con l'articolo 9 di questo disegno di legge si prevede di monitorare,

per tre anni dall'approvazione della legge, come evolve il rapporto fra “allevatore” e “veterinario aziendale” ed in tal senso la Giunta provinciale deve relazionare alla Commissione consigliare competente in materia di salute al fine di verificare quanti allevatori si avvalgono del “veterinario dio azienda” e se le misure sussidiarie connesse con l'erogazione del servizio di reperibilità per assicurare l'assistenza zoiatrica debbano essere ancora confermate o sospese.

L'istituzione di un elenco di “veterinari aziendali” gestito dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari così come proposto dalla Giunta provinciale è un ulteriore onere messo in capo agli allevatori trentini che gli obbliga alla scelta di un veterinario iscritto nell' “elenco dei veterinari aziendali” e li lega ad un sistema sanzionatorio nel caso non effettuino la scelta e costituisce un onere meramente burocratico per l'amministrazione pubblica che anziché gestire servizi si trova a gestire elenchi nominativi finalizzati, non a migliorare l'erogazione dei servizi di sanità animale, ma a far svolgere al così detto “veterinario di azienda” compiti che nell'ambito della gestione delle “reti di sorveglianza epidemiologica” rientrano nei livelli essenziali di assistenza e quindi compiti in capo al servizio sanitario provinciale (vedi “Relazione illustrativa al ddl in materia di: Rete di sorveglianza epidemiologica e veterinario aziendale” approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2533 del 29 dicembre 2016: profilassi vaccinali, visita ante mortem degli animali, certificazioni per il trasporto delle spoglie animali, controlli di conformità sul latte etc.).

Se l'amministrazione pubblica ha evidenze per oggettivare che i livelli essenziali di assistenza afferenti alla materia veterinaria non è possibile garantirli con il personale definito dalla dotazione organica lo deve fare in maniera trasparente e non mascherarlo con lo strumento della “rete di sorveglianza epidemiologica”. Per questo l'articolato del disegno di legge predisposto dal proponente ha previsto, con l'articolo 8, delle disposizioni per assicurare attraverso un trasparente rapporto pubblico/privato l'erogazione da parte dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari i livelli essenziali di assistenza ed ha individuato in tal senso i livelli essenziali di assistenza (la profilassi finalizzata all'eradicazione delle malattie infettive e diffuse degli animali oggetto di piani obbligatori o volontari attivati dall'amministrazione provinciale, la sorveglianza epidemiologica e la lotta al randagismo e controllo del benessere degli animali di affezione) che possono essere oggetto di una sinergia

pubblico/privato.

Nella predisposizione del disegno di legge in parola si è tenuto conto dei contenuti della bozza di decreto del Ministero della salute che dovrebbe essere emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo n. 117/2005, ed è stato anche considerato che:

a) il Governo nazionale ha provveduto a recepire con il decreto legislativo n.117/2005 le norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, ma non ha ancora provveduto a dare attuazione all'articolo 3, comma 1 che prevede di definire con apposito decreto del Ministro della salute il sistema di “reti di sorveglianza” e al comma 3 prevede che siano definite, sentita la Federazione Nazionale degli Ordini Veterinari -FNOVI- i requisiti professionali e di formazione da attribuire alla figura del “veterinario aziendale”, nonché gli obblighi in capo agli operatori del settore alimentare, compresi gli allevatori che possono avvalersi per il loro adempimento della figura del “veterinario aziendale”;

b) sul problema “veterinario aziendale” il Consiglio Nazionale degli Ordini Veterinari “FNOVI” in data 27 novembre 2010 ha approvato il documento “Carta fondativa della figura del veterinario aziendale in Italia” che fornisce al Ministero della salute le competenze professionali, il raggio di azione ed il ruolo all'interno della sanità pubblica veterinaria del “veterinario aziendale” a completamento della rete di sorveglianza epidemiologica veterinaria;

c) dal documento europeo (COM (539) def.) e dalla “Carta fondativa della figura del veterinario aziendale in Italia” della FNOVI emerge come l'O.S.A. del settore primario (allevatore) debba prevedere una pianificazione consolidata e sistemica della figura del “veterinario aziendale” nell'allevamento zootecnico. Un esperto che contribuisce a migliorare la salute ed il benessere animale ed avvalora le informazioni che arrivano al macello. In particolare si delinea la strada di un rapporto sinergico alla prevenzione in azienda zootecnica: l'allevatore, il veterinario aziendale ed il veterinario ufficiale. Tre attori che nel “Piano di controllo dell'allevamento” contribuiscono alla circolazione dei flussi informativi e sulla verifica dell'efficienza

delle azioni intraprese per soddisfare gli obiettivi legislativi e sanitari;

d) per arrivare a dare un valore sinergico all'attività di "assistenza zoiatrica" attraverso una consapevole rivalutazione della stessa da parte dell'O.S.A. primario è necessario prevedere tempi e modalità per portare a prevedere l'inserimento sistemico del "veterinario aziendale" al fine di assicurare le buone pratiche di allevamento finalizzate alla biosicurezza, alla sanità ed il benessere degli animali e alla gestione del farmaco veterinario;

e) per assicurare una efficace erogazione dei livelli essenziali di assistenza è necessario dare disposizioni all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per realizzare l'integrazione Pubblico-Privato nel caso dovesse ricorrere all'apporto sussidiario di Medici Veterinari libero professionisti per assicurare l'erogazione di attività sanitarie rientranti nei livelli essenziali di assistenza che, per la riduzione di risorse umane a seguito della contrazione della pianta organica, non troverebbero erogazione efficiente ed efficace,

Quindi, le strategie contenute nei documenti e atti normativi sopra richiamati sono i principi guida che si ritrovano nel testo del disegno di legge in parola, sia per gli articoli che definiscono le reti di sorveglianza epidemiologica, sia per gli obblighi messi in capo agli O.S.A. primari e agli O.S.A. dei settori della trasformazione, deposito e commercializzazione di prodotti di origine animale, sia per delineare i requisiti professionali e di formazione, il raggio di azione ed i rapporti con la sanità pubblica del "veterinario aziendale".

Si espongono di seguito i contenuti sintetici del disegno di legge.

L'articolo 1 definisce le finalità che si intendono perseguire attraverso l'istituzione delle "reti di sorveglianza epidemiologica", gli elementi che le caratterizzano, gli obblighi in capo agli operatori del settore alimentare (OSA) compresi gli allevatori, nonché i requisiti professionali e formativi del "veterinario aziendale" qualora l'O.S.A. del settore primario (allevatore) intenda avvalersi di questa figura per l'assolvimento degli obblighi richiesti.

Definisce, altresì, le disposizioni per l'azienda provinciale per i servizi sanitari nel caso debba avvalersi di veterinari libero professionisti per l'erogazione di servizi rientranti nei livelli essenziali di assistenza.

L'articolo 2 introduce le definizioni di alcuni concetti chiave del disegno di legge: concetti quali: Operatore del Settore Alimentare (O.S.A.), impresa alimentare, reti di sorveglianza epidemiologica e veterinario aziendale.

L'articolo 3 specifica gli obiettivi da conseguire attraverso le “reti di sorveglianza epidemiologica” ed introduce le azioni che l'amministrazione provinciale deve attuare per attivare le “reti di sorveglianza epidemiologica” .

L'articolo 4 individua i soggetti istituzionali e gli strumenti che operano nell'ambito delle “reti di sorveglianza epidemiologica”. Precisa che il “veterinario aziendale” diventa soggetto istituzionale delle “reti di sorveglianza epidemiologica” previa delega dell'O.S.A. primario (allevatore).

L'articolo 5 presenta i compiti e le responsabilità in capo agli O.S.A. ed individua gli obblighi ed i debiti informativi in capo agli stessi.

L'articolo 6 riguarda i compiti, requisiti e responsabilità del “veterinario aziendale” sulla base delle indicazioni contenute nel documento “Carta fondativa della figura del veterinario aziendale in Italia”

L'articolo 7 introduce disposizioni per l'Azienda provinciale per i servizi sanitari finalizzate all'organizzazione di momenti informativi per gli O.S.A. delle diverse filiere zootecniche affinché acquisiscano consapevolezza sulla utilità di indicare nel “Piano di allevamento” il nominativo del “veterinario aziendale” che di conseguenza sarà registrato nella Banca Dati Nazionale (BDN). I momenti informativi devono puntare sul creare una consapevolezza negli OSA che è necessario spostare l'attenzione dalla figura del “veterinario buiatra pratico ” prontamente reperibile ed abile nella esecuzione delle manualità professionali verso una caratterizzazione più forte ed autorevole del “veterinario aziendale” che apporta un vantaggio di lungo termine all'allevamento inteso come “sistema sanità, qualità, competitività”.

Inoltre sono inserite delle disposizioni all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per assicurare i requisiti formativi ai dirigenti veterinari del servizio sanitario provinciale e dispone che i corsi formativi siano aperti anche agli O.S.A. ed ai veterinari aziendali.

L'articolo 8 riguarda le disposizioni all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per realizzare l'erogazione dei servizi rientranti nei livelli essenziali di assistenza in forma integrata pubblico/privato attraverso l'apporto dei medici veterinari libero professionisti.

Dispone in particolare:

a) che le disposizioni relative alle modalità di assegnazione degli incarichi, e la determinazione del relativo compenso siano stabilite dalla amministrazione provinciale, sentito l'Ordine dei medici veterinari;

b) che l'Azienda provinciale per i servizi sanitari al momento dell'assegnazione formale di un incarico ad un veterinario libero professionista consegni le procedure relative all'esecuzione dell'incarico e ne verifichi la corretta applicazione.

L'articolo 9 tratta delle disposizioni all'Azienda provinciale per i servizi sanitari finalizzate a gestire il periodo di sensibilizzazione organizzato dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari finalizzato a far acquisire all'O.S.A. primario (allevatore) la consapevolezza di passare dai servizi del "veterinario buiatra pratico" ai servizi messi in capo al "veterinario aziendale". In definitiva ad avvalersi del "veterinario aziendale" nei modi e per i servizi indicati dalla presente legge.

Introduce, in particolare, anche la previsione che trascorsi tre anni dalla data di applicazione della legge la Giunta provinciale relazioni alla Commissione consigliare competente in materia di salute su come è attuato, sul territorio provinciale, il rapporto O.S.A. primario (allevatore) e il "Veterinario aziendale" finalizzato a valutare se le misure sussidiarie connesse con l'erogazione del servizio di reperibilità per assicurare l'assistenza zoiatrica possano essere sospese o confermate.

L'articolo 10 prevede l'abrogazione dell'articolo 12 della legge provinciale 27 agosto

1982, n.19 “Esercizio delle funzioni in materia veterinaria e riordino dei servizi veterinari” in quanto la materia di previsione per l'erogazione del servizio di “assistenza zoiatrica” viene ridefinita dalle previsioni dell'articolo 9 del presente disegno di legge.

L'articolo 11 specifica che per l'attuazione dei primi sei articoli della legge riguardante l'istituzione delle “reti di sorveglianza epidemiologica” e l'istituzione della figura del “veterinario aziendale non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minore entrate a carico della finanza pubblica come peraltro indicato dall'articolo 3, comma 5 del decreto legislativo n.117/2005.

Invece, per quanto riguarda il ricorso a veterinari libero professionisti per soddisfare l'erogazione di servizi rientranti nei livelli essenziali di assistenza, si dispone che le risorse finanziarie siano reperite nell'ambito della Missione 13 “Tutela della salute” del Bilancio provinciale 2017-2019, programma 1 che assicura il finanziamento per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

Cons. prov. Filippo Degasperi